

AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Webinar

COME CAMBIA LA SICUREZZA

**Le novità del D.L. 146/2021
e Legge di conversione 215/2021**

Lunedì 24 gennaio 2022

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Relatore: Lorenzo Fantini



Potenziamento delle attività di vigilanza

L'articolo 13 del d.lgs. del d.lgs. 81/2008 stabilisce che: *“la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalle ASL territorialmente competenti e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'Industria e per le industrie estrattive di seconda categoria e per le acque minerali e termali dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano”*.

Con il D.L. n. 146/2021 questa vigilanza di tipo «generale» è anche stata attribuita alla competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). **Tale scelta è stata confermata dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (legge fiscale, ma non solo).**

L'obiettivo è «moltiplicare» il numero degli ispettori in materia di salute e sicurezza sul lavoro valorizzando le competenze dell'INL (che nel prossimo futuro assumerà oltre 1000 unità di personale, alle quali si aggiungeranno oltre 60 Carabinieri).

IL D.L 146/2021 PREVEDE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE IN CASO DI «GRAVI» VIOLAZIONI, MODIFICANDO L'ARTICOLO 14 DEL D.LGS. N. 81/2008, IL QUALE PREVEDEVA LA SOSPENSIONE IN CASO DI «GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI» IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

TALE DISPOSIZIONE È STATA CONFERMATA DALLA LEGGE DI CONVERSIONE (N. 215/2021).

L'ISPETTORATO NAZIONALE PER IL LAVORO (INL) CON CIRCOLARI N. 3 (9 novembre 2021) E 4 (DEL 9 DICEMBRE 2021) HA FORNITO CHIARIMENTI IN MERITO AI CASO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' (ARTICOLO 14 DEL D.LGS. N. 81/2008).

MANCATA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

(art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008).

Dubbio: la sanzione si applica solo se il DVR manca del tutto o anche in caso di sua carenza? **Solo se manca del tutto** (circolare n. 4/2021), ove si specifica che al contravventore può essere consentito esibire il DVR entro le 12 del giorno successivo, termine di decorrenza della sospensione dell'attività imprenditoriale, in caso di mancata presenza in loco del DVR.



MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE: sospensione per l'impresa il cui datore di lavoro che non ha istituito il servizio di prevenzione e protezione e/o nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP)


Dubbio: la mancata formazione del RSPP equivale ad una mancata costituzione o nomina?

Probabilmente no, ma il rischio va evitato assolutamente...(l'Accordo del 7 luglio 2016 prevede che in caso di mancato aggiornamento il RSPP/ASPP non può esercitare la funzione)



Sospensione per:

MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: (articolo 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008).



MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: sospensione immediata qualora il Datore di Lavoro non effettui formazione/addestramento ai lavoratori per i quali è invece prevista in relazione alla mansione svolta. In particolare per:

- UTILIZZO ATTREZZATURA DI LAVORO
- UTILIZZO DPI TERZA CATEGORIA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L'UDITO
- SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
- LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE PONTEGGI
- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SULLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del lavoro (circolare n. 3/2021) la sospensione per mancata formazione e/o addestramento **comporta l'impossibilità di far lavorare la persona fino all'avvenuta formazione e/o addestramento, con obbligo di erogare comunque la retribuzione**



MANCATA ELABORAZIONE POS (Piano Operativo di Sicurezza): sospensione nel caso in cui non sia stato elaborato il POS (articolo 89, comma 1 lett. h del d.lgs. n. 81/2008). *La sua presenza può evincersi anche dal suo invio al coordinatore o all'impresa affidataria.*

Dubbio: un POS carente può portare alla sospensione del cantiere? La risposta dovrebbe essere NO

Di certo la sospensione riguarda non l'intero cantiere ma le attività dell'impresa priva di POS e, comunque, la parte di cantiere interessata dalla violazione (in questi termini la normativa di riferimento e le circolari di interpretazione)



P.O.S.

Piano

Operativo Sicurezza

D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

MANCATA FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTI CADUTA:

sospensione per l'azienda che non ha fornito al lavoratore i dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto, mentre non c'è sospensione se tali DPI sono stati forniti ma non utilizzati (*in simili casi la sanzione dovrebbe essere posta a carico del lavoratore e del preposto*)



MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO:

vi è sospensione se le protezioni verso il vuoto sono totalmente mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

MANCANZA DI ARMATURE DI SOSTEGNO:

vi è sospensione se le armature sono totalmente mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.



LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE SENZA MISURE DI PROTEZIONE: sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche e in assenza di procedure adeguate e conformi alle norme tecniche CEI.



PRESENZA DI CONDUTTORI IN TENSIONE NUDI SENZA PROTEZIONI IDONEE: sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette senza le necessarie misure a tutela.



MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI:

sospensione in caso di assenza di sistemi di protezione (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) ovvero il loro mancato funzionamento.



OMESSA VIGILANZA su rimozione o modifica di dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:
sospensione in tutti i casi di rimozione o modifica, senza dover accertare chi ne sia il responsabile.

Anche in questo caso le relative sanzioni dovrebbero riguardare lavoratori e preposti.



**NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI
E LE PROTEZIONI**

Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto

Questa fattispecie è stata introdotta nell'elenco delle «gravi violazioni» (Allegato I al d.lgs. n. 81/2008) dalla legge n. 215/2022, in sede di conversione in legge del D.L. n. 146/2021, che non la prevedeva

La legge n. 215/2021 prevede l'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro in caso di **avvio di un rapporto con lavoratori autonomi occasionali**. *In merito sono state fornite indicazioni operative dall'INL con nota dell'11 gennaio 2022.*

La comunicazione non riguarda chi svolge la prestazione con continuità (es.: lavoratori a partita IVA).

in caso di **avvio** di attività di **lavoro autonomo occasionale** esiste, invece, l'obbligo di **preventiva** comunicazione da parte del committente all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (ITL), mediante SMS o posta elettronica (non è indicato obbligo di PEC quindi è accettata anche una ordinaria email), al fine di consentire alle istituzioni una attività di **monitoraggio** e di **contrastare** forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia di contratto.

L'omessa o ritardata comunicazione a ITL comporta una **sanzione** amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00, per ciascun rapporto occasionale e non è applicabile la procedura della diffida (che prevederebbe la possibilità di chiudere il verbale dell'Ispettore pagando una sanzione in misura ridotta); dovrebbe però applicarsi l'articolo 16 della legge n. 689/1981 che consente la riduzione della sanzione all'importo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo

Grazie per l'attenzione

